



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

*Direzione Generale per la Motorizzazione*

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. /23.15.15

Roma,

UNASCA  
unasca@unasca.it  
(Rif. prot. 566/SNA/Ib)

e, p.c. Ai Direttori Generali Territoriali  
Loro sedi

Oggetto: Riporto esame teoria su nuovo foglio rosa per candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A.

Con nota sopra indicata codesta Associazione chiede di conoscere se, in caso di mancata effettuazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per conseguire la patente di guida della categoria A1, A2 o A, da parte di conducente già munito di patente di guida diversa dalla categoria AM - e che dunque non deve nuovamente sostenere l'esame di teoria - il candidato deve presentare un nuovo certificato medico.

Al riguardo, si ritiene che, anche in questo caso, possa applicarsi la procedura già prevista dal paragrafo 17 della circolare prot. 28822 del 19 settembre 2019, che prevede che il certificato medico non debba essere nuovamente prodotto dal candidato nel caso in cui, nell'arco di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, lo stesso non riesca a sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Resta fermo che l'esenzione a produrre nuovo certificato medico è condizionato agli stessi criteri previsti dalla predetta disposizione per il riporto e, cioè, la nuova istanza di conseguimento della patente dovrà essere presentata:

- tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida.

- nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio) in cui è stata presentata la precedente istanza;
- per la stessa categoria di patente per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della categoria A1 ed è stato rilasciato il relativo "foglio rosa" per detta categoria di patente, non sarà possibile, riportare l'esame di teoria per la categoria A2 o A o B. È tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria A ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria A speciale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Sergio Dondolini

FF

AA Pm